

Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021.

<b>CAPO I FINALITÀ E RISORSE .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 finalità .....	2
Art. 2 definizioni .....	2
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	3
<b>CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ .....</b>	<b>3</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità .....	3
<b>CAPO III OGGETTO DEL CONTRIBUTO, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI, SPESA AMMESSA, INENSITA' E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.....</b>	<b>3</b>
Art. 5 oggetto di contributo.....	3
Art. 6 spese ammissibili, spese inammissibili e spesa ammessa .....	3
Art. 7 intensità e ammontare del contributo .....	4
Art. 8 cumulo .....	4
<b>CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....</b>	<b>5</b>
Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione .....	5
Art. 10 presentazione della domanda .....	5
Art. 11 cause di inammissibilità della domanda .....	6
Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento .....	6
<b>CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>6</b>
Art. 13 istruttoria delle domande .....	6
Art. 14 commissione di valutazione.....	6
Art. 15 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità.....	7
Art. 16 graduatoria degli interventi ammissibili .....	7
Art. 17 concessione ed erogazione del contributo.....	7
<b>CAPO VI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RILANCIO .....</b>	<b>7</b>
Art. 18 realizzazione dei progetti di rilancio .....	7
<b>CAPO VII RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>8</b>
Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	8
Art. 20 presentazione della rendicontazione .....	8
Art. 21 approvazione della rendicontazione .....	8
Art. 22 rideterminazione del contributo.....	9

<b>CAPO VIII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO</b> .....	<b>9</b>
Art. 23 obblighi del beneficiario .....	9
<b>CAPO IX – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE</b> .....	<b>9</b>
Art. 24 ispezioni e controlli .....	9
Art. 25 revoca del contributo .....	9
<b>CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>9</b>
Art. 26 rinvio .....	9
Art. 27 aiuti di Stato .....	10

**ALLEGATO A** – criteri di valutazione

**ALLEGATO B** – prospetto finanziario, per i soli soggetti privati

**ALLEGATO C** – descrizione progetto di rilancio ed elenco delle spese preventivate

**ALLEGATO D** – prospetto finanziario, per i soli soggetti pubblici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a)

**ALLEGATO E** – prospetto riepilogativo per i soli soggetti pubblici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)

**ALLEGATO F** – "Procura".

## **CAPO I FINALITÀ E RISORSE**

### **Art. 1 finalità**

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), i criteri e le modalità per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese di funzionamento degli impianti natatori, nonché delle spese da sostenere nel corso del 2021 per progetti regionali di rilancio del settore a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi. Sono disciplinati, altresì, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione della spesa, le spese ammissibili, l'intensità del contributo, le modalità del cofinanziamento.

### **Art. 2 definizioni**

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
  - a) "impianto natatorio": impianto così come definito all'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni in materia di requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle piscine ad uso natatorio);
  - b) "impianto natatorio comprensoriale": ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 2/2021 impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti tesserati frequentanti;
  - c) "assegnatario": il soggetto la cui richiesta di contributo è stata utilmente inserita nella graduatoria di cui all'articolo 16;
  - d) "beneficiario": il soggetto che ha nella propria disponibilità il contributo indicato nella graduatoria di cui all'articolo 16;
  - e) "firma digitale valida": la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
  - f) "progetti di rilancio": interventi non diretti alla gestione ordinaria dell'impianto natatorio, ma diretti all'implementazione dell'offerta rivolta ai fruitori dell'impianto medesimo.

### **Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2021;
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione del contributo di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio.

## **CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

### **Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare del contributo di cui **all'articolo 1** i seguenti soggetti:
  - a) soggetti pubblici e privati proprietari di impianti natatori siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - b) soggetti pubblici e privati gestori di impianti natatori siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. I requisiti di cui al **comma 1 lettere a) e b)** devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

## **CAPO III OGGETTO DEL CONTRIBUTO, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI, SPESA AMMESSA, INENSITA' E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

### **Art. 5 oggetto di contributo**

1. Il presente Bando concede contributi per:
  - a) la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti natatori definiti **dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)**;
  - b) le spese da sostenere nel corso del 2021 per progetti regionali di rilancio del settore, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f)

### **Art. 6 spese ammissibili, spese inammissibili e spesa ammessa**

1. Sono ammissibili a contributo per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti natatori:
  - a) nel caso di domanda presentata da soggetto pubblico per il quale l'attività dell'impianto si configuri come servizio a domanda individuale, la differenza tra la percentuale di copertura delle spese del relativo servizio a domanda individuale per l'anno 2020, quantificata in fase di predisposizione del Bilancio finanziario, e la percentuale di copertura delle spese del relativo servizio a domanda individuale quantificata in fase di preconsuntivo dell'esercizio 2020 ovvero nel rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
  - b) nel caso di domanda presentata da Comuni nel cui territorio sia presente un impianto come definito **dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)**, l'importo complessivo di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, concesso antecedentemente all'approvazione del presente Bando, a vantaggio dei soggetti di cui alle successive lettere c) e d) a ristoro delle spese di gestione dell'impianto stesso;
  - c) nel caso di domanda presentata da soggetto privato proprietario dell'impianto, la differenza tra specifiche entrate e tra specifiche spese connesse allo sfruttamento dell'impianto stesso nell'anno 2020 da parte del richiedente, così come dettagliate **nell'allegato B** alla domanda;
  - d) nel caso di domanda presentata da soggetto privato gestore di impianto pubblico **o di impianto privato**<sup>1</sup>, la differenza tra specifiche entrate e tra specifiche spese connesse allo sfruttamento dell'impianto stesso, così come dettagliate **nell'allegato B** alla domanda.
2. Sono ammissibili a contributo le spese da sostenere nel corso del 2021 e successivamente alla data di approvazione del presente Bando, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, per l'attuazione di progetti di rilancio di importo non superiore a euro 40.000,00, elencate **nell'allegato C** alla domanda.

---

<sup>1</sup> Lettera modificata con D.G.R. n. 827 di data 28 maggio 2021.

3. In deroga **al comma 2**, sono ammissibili le spese da sostenere nel 2021 dai soggetti di cui alla lettera b) per il finanziamento di progetti di rilancio posti in essere dai soggetti di cui alle lettere c) e d).
4. Non sono ammissibili le spese per acquisti di attrezzature o per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dell'impianto.
5. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) sono ammissibili le spese connesse con le necessità di adeguamento ai protocolli sanitari derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19,
6. La somma delle spese ritenute ammissibili di cui ai commi 1 e 2, determina la **spesa ammessa a contributo** che è fissata nel decreto di concessione e rileva ai fini della quantificazione del contributo regionale.
7. L'importo complessivo delle spese ammissibili di cui al comma 2, costituisce la **spesa ammessa a rendiconto**, che è determinata nel decreto di concessione e rileva ai fini della rendicontazione della spesa del progetto finanziato.
8. L'importo di cui al comma 7 è calcolato al lordo di ogni entrata di natura pubblica o privata, comprensiva del cofinanziamento del richiedente e finalizzata alla copertura delle spese medesime.

#### **Art. 7 intensità e ammontare del contributo**

1. Il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario è pari ad euro 50.000,00, fino a concorrenza della somma delle due seguenti distinte componenti:
  - a) richieste fino ad un massimo di 30.000,00 euro per la copertura sino al 90% delle spese di cui **all'articolo 6, comma 1;**
  - b) richieste fino ad un massimo di 40.000,00 euro per la copertura del 100% delle spese di cui **all'articolo 6, comma 2, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6, comma 8.**
2. Qualora la somma delle due componenti di cui al comma 1, sia superiore all'importo di euro 50.000,00 sono finanziate prioritariamente le spese di cui all'articolo 6, comma 2, tenuto conto di quanto previsto **all'articolo 6, comma 8**, con contestuale riduzione d'ufficio della componente di cui al comma 1, lettera a);
3. Le domande utilmente inserite nella graduatoria di cui all'articolo 16 sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse, fatte salve le disposizioni del **comma 4**.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la totale concessione del contributo assegnato a favore dell'ultimo soggetto assegnatario utilmente inserito in graduatoria, non si procede alla concessione;
5. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente non finanziato.

#### **Art. 8 cumulo**

1. I progetti di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera b)** possono essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle previste e dichiarate nell'ambito dei criteri di valutazione di cui **all'allegato A** alla domanda.
2. Ai fini del **comma 1**, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute. La somma delle dette sovvenzioni e del contributo di cui **all'articolo 7, comma 1, lettera b)**, non può superare l'importo della spesa ammessa a rendiconto; in caso contrario la quota di contributo è conseguentemente rideterminata in diminuzione fino a concorrenza della predetta somma con la spesa ammessa a rendiconto.

## CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** presentano una sola domanda di contributo. La domanda fa riferimento alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera da a) a d), sostenute per un solo impianto e propone un progetto innovativo da realizzare nell'impianto medesimo.
3. Qualora il medesimo soggetto presenti, nel medesimo arco temporale, di cui **all'articolo 10 comma 2**, più domande di incentivo, sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità **di cui all'articolo 4**;
  - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di conoscenza del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 22**;
  - c) copia del modello attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.
5. Sono altresì allegati alla domanda i documenti redatti secondo i seguenti allegati:
  - a) allegato B "prospetto finanziario, per i soli soggetti privati";
  - b) allegato C "descrizione progetto di rilancio ed elenco delle spese preventivate";
  - c) allegato D "prospetto finanziario, per i soli soggetti pubblici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a)**
  - d) allegato E prospetto riepilogativo per i soli soggetti pubblici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)**
  - e) allegato F "procura", sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata allo sport, ove necessaria.
6. I fac-simili della domanda e dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, nella stessa contenuti, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio sport e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata.

### Art. 10 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è compilata e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità dalle **ore 9:00:00 del 17 maggio 2021 alle ore 16:00:00 del 28 giugno 2021**;
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per

qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 11 cause di inammissibilità della domanda**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
  - a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **dall'articolo 4**;
  - b) aventi un oggetto incompatibile con le disposizioni **dell'articolo 5**;
  - c) carenti degli elementi di cui **all'articolo 9, comma 4, lettere a)-b)**;
  - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 10, comma 1**;
  - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 10, comma 2**;
  - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 13, comma 3**, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

#### **Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

### **CAPO V Istruttoria, valutazione delle domande, concessione ed erogazione del contributo**

#### **Art. 13 istruttoria delle domande**

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti e dei requisiti oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Le spese indicate negli allegati B e C alla domanda, non ammissibili ai sensi **dell'articolo 6, comma 4**, comportano la non ammissibilità di tutte le voci di spesa aggregate alle stesse nelle singole righe componenti il prospetto "Uscite".
3. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono valutati esclusivamente gli elementi contenuti nella domanda e negli allegati alla stessa. Qualora nella domanda e nei relativi allegati non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri descritti **nell'allegato A**, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale/i criterio/i.
5. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalla Commissione di cui **all'articolo 14**, che attribuisce a ciascuna di esse i punteggi corrispondenti all'applicazione dei criteri di cui **all'articolo 15**. È data facoltà alla Commissione, qualora ne riscontri i presupposti, di richiedere al Servizio un supplemento istruttorio in merito all'ammissibilità di singole voci di spesa.

#### **Art. 14 commissione di valutazione**

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui **all'articolo 15**, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato, nonché da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di

incompatibilità in capo agli stessi. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale sovraordinata. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I membri delegati dal CONI operano nella Commissione anche facendo riferimento alle informazioni e ai dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 quater della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

#### **Art. 15 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità**

1. Per la valutazione degli interventi e per la formulazione delle graduatorie sono individuati i criteri di valutazione di cui **all'allegato A**.
2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

#### **Art. 16 graduatoria degli interventi ammissibili**

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata allo sport, sono approvati:
  - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio delle domande da finanziare, con l'importo del contributo rispettivamente assegnato, nonché delle domande ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
  - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2021. Anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.

#### **Art. 17 concessione ed erogazione del contributo**

1. Il contributo è concesso e contestualmente erogato nella sua totalità con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro quarantacinque giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 16.
2. Con il decreto di concessione è fissato il totale e la tipologia della spesa ammessa a rendiconto rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
3. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 16, comma 3, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro quarantacinque giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.

### **CAPO VI realizzazione dei progetti di rilancio**

#### **Art. 18 realizzazione dei progetti di rilancio**

1. I progetti di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera b)** sono riferiti all'esercizio 2021 e sono conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio medesimo.

## **CAPO VII Rendicontazione della spesa**

### **Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa dei progetti di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera b)** redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata allo sport è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.
2. Per le finalità di cui al **comma 1** i beneficiari di natura pubblica presentano la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Per le finalità di cui al **comma 1** i beneficiari di natura privata presentano un elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente ad una dichiarazione attestante l'entità delle altre sovvenzioni pubbliche o private eventualmente ottenute per il medesimo intervento di cui all'articolo 8, comma 2.
4. Il beneficiario rendiconta l'importo della spesa ammessa a rendicontazione **di cui all'articolo 6, comma 7**, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda. Le eventuali economie di spesa conseguite possono essere utilizzate per il finanziamento delle spese **di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a d)** qualora l'importo dell'incentivo di cui **all'articolo 7, comma 1, lettera a)** sia inferiore al 90% delle stesse.
5. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata allo sport, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e).

### **Art. 20 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di sport, è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura, ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del 30 giugno 2022. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del contributo.

### **Art. 21 approvazione della rendicontazione**

1. Il Servizio, attraverso l'esame della rendicontazione, accerta, pena la revoca del contributo, che l'intervento realizzato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) corrisponda a quello oggetto della domanda di incentivo e sia stato conformato alle prescrizioni del presente Bando.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando l'importo del contributo in relazione alla spesa definitivamente ammessa a rendiconto.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione del contributo è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui **all'articolo 19**.



## **Art. 22 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
  - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa. In tale caso il contributo viene corrispondentemente rideterminato, salvo quanto previsto dal **comma 2**;
  - b) si accerti quanto disciplinato **all'articolo 8, comma 2**.
2. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il contributo rideterminato, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ove dovuti e fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, comma 4, secondo periodo.

## **Capo VIII – Obblighi del beneficiario**

### **Art. 23 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
  - a) trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenute, ai sensi **dell'articolo 8, comma 2**;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 10, comma 5**;
  - c) comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) avviare il progetto di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera b)** nell'esercizio 2021;
  - e) realizzare il progetto di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera b)** conformemente a quello ammesso a contributo, a pena di revoca **ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 1**;
  - f) rispettare i termini previsti dal presente Bando;
  - g) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20, comma 1**;
  - h) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi **dell'articolo 24**;
  - i) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
  - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

## **Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche**

### **Art. 24 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

### **Art. 25 revoca del contributo**

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) accertamento in sede di rendicontazione della spesa del verificarsi delle seguenti ipotesi:
    1. progetto realizzato diverso da quello ammesso a contributo;
    2. progetto realizzato da soggetto diverso dal beneficiario, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 3;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione entro il termine di cui **all'articolo 20**.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## **Capo X - Disposizioni finali**

### **Art. 26 rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

## **Art. 27 aiuti di Stato**

1. Nel caso in cui i finanziamenti di cui al presente Bando fossero rilevanti sotto il profilo degli aiuti di Stato, questi verranno concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali di validità previsti agli articoli 53, 54 e 61 del dl 34/2020 per gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette che sono stati autorizzati dalla Commissione europea, nell'ambito del "Regime quadro COVID-19", con decisione C (2020) 3482 final del 21.5.2020 relativa al caso SA.57021 adottata ai sensi della Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successivamente modificata in base agli emendamenti del «Quadro temporaneo» stesso.

**ALLEGATO A relativo all'articolo 15 del Bando** - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi

CRITERIO		PUNTEGGIO	INDICATORI
<b>a) Requisiti oggettivi del progetto di rilancio (fino a un massimo di punti 30/30);</b>			
a.1	<u>Comprensorialità territoriale dell'impianto (Comuni di residenza dei tesserati frequentanti)</u>	fino ad un massimo di 10 Punti	- più di tre Comuni <b>10 punti</b> - meno di tre Comuni <b>5 punti</b>
a.2	<u>Comprensorialità dell'impianto in base al numero dei tesserati frequentanti</u>	fino ad un massimo di 10 Punti	- oltre 150 tesserati <b>10 punti</b> - da 100 a 149 tesserati <b>5 punti</b> - da 50 a 99 tesserati <b>3 punti</b>
a.3	<u>Cofinanziamento progetti di rilancio (% di cofinanziamento totale)</u>	fino ad un massimo di 10 Punti	- progetto cofinanziato al 50% del costo totale previsto <b>10 punti</b> - progetto cofinanziato al 40 % del costo totale previsto <b>5 punti</b> - progetto cofinanziato al 30% del costo totale previsto <b>3 punti</b>
<b>b) requisiti qualitativi del progetto di rilancio (fino a un massimo di punti 30/30);</b>			
b.1	<u>Durata del progetto</u>	fino ad un massimo di 10 Punti	- oltre 29 giorni <b>10 punti</b> - da 15 a 29 giorni <b>7 punti</b> - da 7 a 14 giorni <b>5 punti</b>
b.2	<u>Target progetto (utenza prevalente destinataria delle attività del progetto)</u>	fino ad un massimo di 5 Punti	- atleti agonisti (ritorno al gioco post COVID 19) <b>5 punti</b>

			<p>- persone con disabilità fisica e/o psichica <b>3 punti</b></p> <p>- famiglie composte da almeno 3 persone <b>3 punti</b></p>
b.3	<u>Grado di occupazione inteso come numero di personale impiegato per lo svolgimento del progetto che non operino a carattere volontario</u>	fino ad un massimo di 5 Punti	<p>- più di 5 persone <b>5 punti</b></p> <p>- da 3 a 5 persone <b>4 punti</b></p> <p>- meno di 3 persone <b>2 punti</b></p>
b.4	<u>Qualità del progetto (a insindacabile giudizio della Commissione)</u>	fino ad un massimo di 10 Punti	<b>Da 1 a 10 punti</b>

**Prospetto finanziario da presentare da parte dei soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c)-d)**

<b>Denominazione del richiedente</b>	
<b>Uscite</b>	<b>euro<sup>1</sup></b>
<b>a)</b> costi relativi al personale dipendente, compresi oneri riflessi (comprovati da buste paga o note di pagamento o parcelle)	€
<b>b)</b> canoni locazione/concessione	€
<b>c)</b> acquisto materie prime, materie di consumo, materiali ad uso manutenzione ordinaria, relativi a gestione tipica dell'impianti	€
<b>d)</b> spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19	€
<b>e)</b> acquisto attrezzature ed esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati all'adeguamento delle disposizioni in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19	€
<b>f)</b> spese generali di funzionamento: energia elettrica, gas, acqua, telefono, servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi	€
<b>Totale uscite</b>	<b>€</b>
<b>Entrate</b>	<b>euro</b>
<b>a)</b> entrate da attività (corsi, nuoto libero, corsi per scuole, corsi a favore di enti e società per attività a favore disabili, ecc...)	€
<b>b)</b> entrate da contributi pubblici (Stato, Regione, Comuni, Unione di comuni...)	€
<b>c)</b> entrate di natura commerciale (vendita biglietti, vendita materiale, vendita servizi...)	€
<b>d)</b> entrate a qualsiasi titolo derivanti dallo sfruttamento da parte di terzi dello spazio acqua	€
<b>e)</b> altre entrate (sponsor, privati.....)	€
<b>Totale entrate</b>	<b>€</b>
<b>Totale uscite – totale entrate</b>	<b>€</b>

<sup>1</sup> Gli importi inseriti possono comprendere l'IVA solo se la stessa rappresenta un costo per il soggetto proponente e non può in alcun modo essere recuperata.

**Allegato C - Descrizione progetto di rilancio ed elenco delle spese preventivate** (descrizione del richiedente e del progetto)

<b>Denominazione del richiedente</b>	[REDACTED]
<b>Descrizione dell'iniziativa</b> (max 2000 caratteri spazi inclusi)	<b><i>In relazione al progetto oggetto della presente domanda e sotto dettagliato descrivere di seguito l'utilizzo previsto</i></b> [REDACTED]







TABELLA VALUTAZIONE	Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi	
<b>a) Requisiti oggettivi del progetto di rilancio (fino a un massimo di punti 30/30)</b>		
a.1) Comprensorialità territoriale dell'impianto (Comuni di residenza dei tesserati frequentanti)	<b>Barrare casella</b>	<b>Numero comuni</b>
	<input type="checkbox"/>	Meno di tre comuni
	<input type="checkbox"/>	Più di tre comuni
a.2) Comprensorialità dell'impianto in base al numero dei tesserati frequentanti	<b>Barrare casella</b>	<b>Numero tesserati</b>
	<input type="checkbox"/>	Da 50 a 99 tesserati
	<input type="checkbox"/>	Da 100 a 149 tesserati
a.3) Cofinanziamento progetti di rilancio (% di cofinanziamento totale)	<b>Barrare casella</b>	<b>Percentuale cofinanziamento</b>
	<input type="checkbox"/>	Progetto cofinanziato al 30% del costo totale
	<input type="checkbox"/>	Progetto cofinanziato al 40% del costo totale
	<input type="checkbox"/>	Progetto cofinanziato al 50% del costo totale
	<b>b) requisiti qualitativi del progetto di rilancio</b>	
	b.1) Durata del progetto	<b>Barrare casella</b>
<input type="checkbox"/>		Da 7 a 14 giorni
<input type="checkbox"/>		Da 15 a 29 giorni
b.2) Target progetto (utenza prevalente destinataria delle attività del progetto)	<input type="checkbox"/>	Oltre 29 giorni
	<b>Barrare casella</b>	<b>Utenza destinataria</b>
	<input type="checkbox"/>	atleti agonisti (ritorno al gioco post COVID 19)
b.3) Grado di occupazione inteso come numero di personale impiegato per lo svolgimento del progetto che non operino a carattere volontario	<input type="checkbox"/>	persone con disabilità fisica e/o psichica
	<input type="checkbox"/>	famiglie composte da almeno 3 persone
	<b>Barrare casella</b>	<b>Personale impiegato</b>
	<input type="checkbox"/>	Meno di 3 persone
	<input type="checkbox"/>	Da 3 a 5 persone
	<input type="checkbox"/>	Più di 5 persone

## Prospetto finanziario da presentare da parte dei soggetti pubblici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a)

<b>Denominazione del richiedente</b>		
<b>Uscite</b>	<b>Dati bilancio di previsione euro</b>	<b>Dati pre -rendiconto/ rendiconto euro</b>
<b>a)</b> spese impianti sportivi - acquisto beni	€	€
<b>b)</b> spese impianti sportivi - prestazione servizi per manutenzione ordinaria	€	€
<b>c)</b> spese impianti sportivi - prestazione servizi per energia, riscaldamento, acqua, telefono	€	€
<b>d)</b> spese personale dipendente, incarichi	€	€
<b>Totale uscite</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Entrate</b>	<b>Dati bilancio di previsione euro</b>	<b>Dati pre -rendiconto/ rendiconto euro</b>
<b>a)</b> proventi da utenti impianti sportivi	€	€
<b>b)</b> contributi pubblici	€	€
<b>c)</b> proventi da servizi commerciali (biglietti, vendita servizi...)	€	€
<b>d)</b> altre entrate	€	€
<b>Totale entrate</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Percentuale di copertura (Entrate/Spese)</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Prospetto riepilogativo per i soli soggetti pubblici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)**

QUADRO A	Richiedente
Denominazione	
Soggetto beneficiario del contributo/incentivo/agevolazione/sovvenzioni/benefici di qualsiasi genere	

Tipo incentivo	Importo
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	

## Allegato F – Procura

---

PROCURA PER LA COMPILAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA  
DOMANDA DI CONTRIBUTO<sup>3</sup>  
(ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione / Società sportiva /Ente  
con sede legale in \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_ , codice fiscale \_\_\_\_\_

Conferisce procura speciale  
(artt. 1387 e seguenti del Codice Civile)

a (cognome e nome) \_\_\_\_\_ ,

codice fiscale \_\_\_\_\_

per la compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo e della documentazione parte integrante della "Domanda di contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021".

Data e firma<sup>4</sup>

---

---

<sup>3</sup> Per la validità della procura, il legale rappresentante deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

<sup>4</sup> Il documento deve essere convertito in formato pdf e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva/Ente.